

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1623/87 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,considerando che con regolamento (CEE) n. 1623/87 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha aperto, per il periodo 1° luglio 1987 — 30 giugno 1988, per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario di 5 250 t a dazio nullo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha instaurato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura delle merci, detta « nomenclatura combinata », che risponde sia alle esigenze della tariffa doganale comune che alle statistiche del commercio estero della Comunità e che sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che la validità del regolamento (CEE) n. 1623/87 che si riferisce a quest'ultima va oltre il 1° gennaio 1988; che è quindi opportuno adattarlo alla nuova nomenclatura combinata;

considerando che si tratta di un adattamento puramente tecnico che non comporta alcun sostanziale cambiamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1623/87 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	Anguille (anguilla spp.) fresche, refrigerate o congelate, destinate ad essere trasformate in stabilimenti per l'affumicatura o lo scorticamento, oppure destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 16 04 della nomenclatura combinata (a)	5 250	0

(a) Il controllo dell'impiego di questa destinazione particolare avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in proposito.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 12. 6. 1987, pag. 1.